

ALLEGATO "C"

N. 2782

ACC. 1723

Art. 1 - Denominazione

È costituita la "FONDAZIONE PER LA MALATTIA DI MENIERE, Ente del Terzo del Settore" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore".

La Fondazione è un ente scientifico e culturale del Terzo Settore in quanto pienamente rispondente al Titolo II, Art. 4, del sopracitato Decreto Legislativo: "per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi." (Titolo II, Art. 4, D.lgs. 3 luglio 2017)

La Fondazione si attiene a criteri di etica gestionale, intesa in termini di trasparenza, economicità, razionalizzazione e semplificazione ed efficienza nella conduzione organizzativa.

Art. 2- Sede

La Fondazione ha sede legale e operativa centrale in Roma.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.

Art. 4 -Scopo e Attività

La Fondazione quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono a:

- perseguire il bene comune.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria; e/o
- di erogazione gratuita di denaro e/o
- di erogazione gratuita beni o servizi.

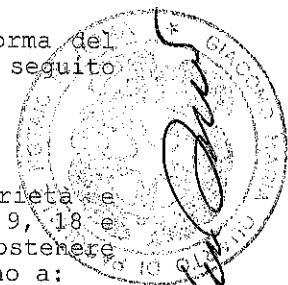
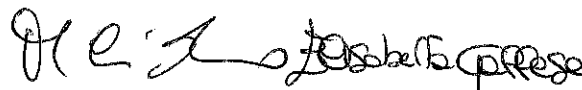
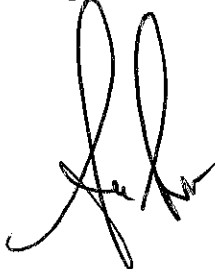
In riferimento all'Art. 5, Titolo II del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", la Fondazione individua le proprie attività nei seguenti ambiti di cui alle lettere del suddetto Art.5, Titolo II di seguito riportate:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

-interventi e prestazioni sanitarie;

-prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

-formazione universitaria e post-universitaria;



-ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

-Shapepromozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Inoltre, la Fondazione, ai sensi dell'Art. 6, Titolo II del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", svolge anche attività diverse da quelle di cui all'Art. 5 del medesimo Decreto Legislativo e sopra individuate.

Tra le attività diverse si annoverano

-divulgazione delle informazioni aggiornate sull'attività di ricerca, diagnosi e cura per la Malattia di Menière e patologie Vestibolari.

-attività cliniche.

Per attuare tali scopi la Fondazione potrà:

-erogare servizi a favore di persone bisognose o altrimenti svantaggiate in relazione alle proprie condizioni economiche e/o sociali, con particolare riferimento alle persone affette da malattie e disabilità;

-promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro, orientata alle finalità della Fondazione;

-promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta e indiretta, finalizzata a favorire la tutela dei diritti del cittadino, e il progresso degli studi e delle ricerche anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti Universitari in Italia e all'estero.

-promuovere, e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nell'ambito della ricerca scientifica e sociale della Fondazione;

-promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni attività tesa ad operare la tutela dei diritti dell'individuo, del diritto alla salute e alla tutela della vita e della qualità della vita, nonché la tutela dei diritti del malato, anche attraverso una diffusione, divulgazione, e informazioni delle conoscenze e delle informazioni aggiornate sull'attività di ricerca, diagnosi e cura ,

-promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass-mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche e attività di studio nonché mostre convegni, meeting, pubblicazioni, e altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento della Fondazione.

Tra le attività connesse, in particolare, la Fondazione potrà curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere.

La Fondazione potrà compiere le operazioni strumentali, di carattere mobiliare, immobiliare, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, tra cui in specie: amministrare i beni facenti parte del proprio patrimonio, ovvero di cui abbia la disponibilità in qualità di locatrice, comodataria, usufruttuaria;

-stipulare convenzioni, accordi di qualsiasi tipo con altri enti, tra cui fondazioni, associazioni, altri enti e istituzioni, pubblici e privati, le cui attività siano rivolte direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione.

Per dare attuazione ai propri scopi la Fondazione potrà collaborare con ogni soggetto pubblico o privato che ne condividano gli scopi.

Art. 5 - Membri ed Organi della Fondazione

5.1 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono i Fondatori;

Sono Fondatori le persone che hanno partecipato all'Atto di trasformazione dell'associazione in Fondazione.

5.2- Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente ed il Vicepresidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei Conti (se obbligatorio o se facoltativamente nominato)

Art. 6 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

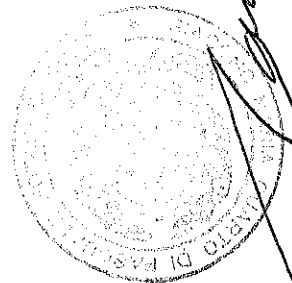
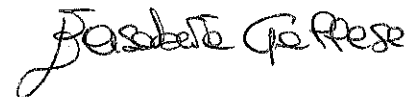
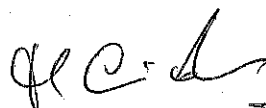
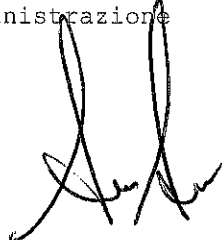
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e compie tutti gli atti giuridici e istituzionali che impegnano la Fondazione. Presiede il Consiglio di amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Al Presidente può essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico e attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento dell'incarico.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente

Art 7 - Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente e durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Essi sono nominati dai Fondatori (con il voto della maggioranza degli stessi) e in mancanza da parte del Consiglio di Amministrazione uscente su designazione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e in mancanza da un Vicepresidente

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- e) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- f) approvare il bilancio di esercizio e quello sociale;
- g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi/sezioni/filiali operative e/o amministrative in Italia e all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e deve essere convocato almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione dell'attività svolta, e per l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno in corso e del bilancio sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta, ovvero telegramma, raccomandata, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata; o altri mezzi equipollenti), contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso di un (1) giorno.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con almeno due consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri.

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

Le votazioni vengono espresse in forma palese.

Le delibere del Consiglio sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione a uno o più consiglieri e/o nominare un Tesoriere e un Segretario al quale delegare attività; in entrambi i casi possono essere conferiti anche i poteri di rappresentanza per

lo svolgimento delle suddette attività. Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i poteri delegati, che possono essere in qualunque momento revocati e avvocati a sé dal Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 8 - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza è composto dagli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e da altre persone di particolare esperienza, autorevolezza e curriculum negli ambiti di azione della Fondazione.

Tali eventuali componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica cinque anni e sono rinnovabili.

È coordinato dall'immediato ex presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'ex consigliere più anziano.

Tale organo è testimone, custode e garante della continuità del progetto e della visione dei fondatori alla base della costituzione della Fondazione.

Ha il compito di individuare e scegliere futuri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ha il compito di sorvegliare che il Consiglio di Amministrazione in carica segua e mantenga la missione data dai fondatori.

Ha il compito di proporre progetti, iniziative, accordi, consigli e orientamento di azione al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta ogni sei mesi si incontra col Comitato di Indirizzo e Sorveglianza al quale sottopone una Relazione di Missione, preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza ha il compito di esprimere un motivato parere sulla Relazione di Missione.

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza si incontra una volta l'anno col Consiglio di Amministrazione per esprimere un motivato parere su futuri progetti e iniziative di missione che il Consiglio di Amministrazione poi approverà e a cui darà seguito.

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza valuta e giudica se il comportamento, l'interesse, la motivazione e l'impegno dei Consiglieri è coerente e all'altezza della missione e visione dei fondatori, ovvero la decadenza per indegnità.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo e/o al Revisore in sede di nomina o successivamente e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale (se nominato) durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Art. 10 - Cariche sociali e compensi

I compensi spettanti per le cariche sociali sono eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell'espletamento dell'incarico, il tutto nel rispetto del divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta e della normativa in materia di Terzo Settore.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati italiani o esteri;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 12 - Risorse economiche

La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

da contributi e donazioni, mobiliari e immobiliari, da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche e/o giuridiche nonché oblazioni, legati ed erogazioni da parte dei fondatori e dei terzi e di quanti intendano sostenere gli scopi della Fondazione;

dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di Legge;

da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti ai beni finanziari o patrimoniali della Fondazione;

dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi.

Art. 13 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, o nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 14 - Divieto di distribuzione utili

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 15 - Convenzioni

Le convenzioni tra la Fondazione e altri Enti del Terzo Settore, ovvero altri enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori, nonché stabilire le modalità della liquidazione. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

Con la delibera lo scioglimento si dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.lgs. 117/2017 (Registro unico nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 17 - Controversie

Per ogni controversia concernente l'interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Roma.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme del Codice civile, e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore".

